Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Sabato, 9 ottobre | Numero 239

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1345 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni per lire 1.935.000 e le diminuzioni di stanziamento per lire 2.566.000, nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-920, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

TABELLA delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-920.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 6. Allievi fattorini e loro supplenti - Fattorini in surrogazione di commessi - Manovali addetti ai magazzini centrali ed ai bassi servizi	20,000 —
Cap. n. 7. Indennità di tramutamento	60,000 —
Cap. n. 8. Indennità per missioni all'interno ed all'estero e per visite d'ispezione - Indennità di viaggio, soggiorno e di pernottazione agli agenti di manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche	690,000 —
Cap. n. 20. Spese per stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministrazione provinciale - Rilegatura di registri contabili pel servizio provinciale forniti dal Ministero .	500,000 —
Cap. n. 32. Spese per gli uffici e ricevitorie all'estero - Assegni ed indennità al personale applicatovi - Retribuzioni al personale avventizio - Spese di procacciato, d'ufficio, di francatura, di corrispondenza e di telegrammi.	250,000 —

Cap. n. 40. Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni delle ferrovie e gli scali marittimi	50,000 —
Cap. n. 71. Trasporto di agenti postali, di fattorini telegrafici e di guardafili sui tramways-omnibus	170,000 —
Cap. n. 95. Spese di ogni specie per i servizi sanitari	40,000 —
Cap. n. 100. Spese d'ufficio - Uniformi al personale subalterno di servizio negli uffici - Acquisto e manutenzione mobili, arredi, macchine per scrivere - Illuminazione, riscaldamento, acqua - Vetture, tramvie, trasporti vari - Mancie - Posta, telegrafo - Biancheria, bucato, pulizia e piccole spese diverse - Giornali, pubblicazioni varie - Libri, periodici, rilegature di pubblicazioni presso la biblioteca	25,000 —
Cap. n. 101. Mantenimento e adattamento di locali - Impianti per il riscaldamento, l'aereazione, l'illuminazione, l'acqua - Assicurazioni incendi e sistemi di prevenzione contro gli incendi; prese d'acqua ed estintori	5,000 —
Cap. n. 103. Spese di esercizio tecnico e di manutenzione degli impianti telefonici interni (uffici centrali, posti pubblici, posti d'abbonati, officine), acquisto e trasporto di apparati e di materiali, acquisto e manutenzione di mobilio tecnico, dazio di confine, mercedi agli operai avventizi, locomozioni, compensi per temporanee occupazioni di locali per depositi di materiali; uniformi al personale di commutazione ed al personale operaio ed energia elettrica per gli impianti tecnici	65,000 —
Cap. n. 104. Spese di esercizio tecnico e manutenzione degli impianti esterni (linee aeree, sotterranee, subacquee, urbane ed interurbane sopra appoggi non comuni con le linee telegrafiche); acquisto e trasporto di materiale, utensili ed attrezzi, dazi di confine, mercedi agli operai avventizi, locomozioni	60,000 —
Totale delle maggiori assegnazioni	1,935,000 —

Diminuzione di stanziamento.

Cap. n. 11. Indennità diverse con carattere permanente e indennità speciali al personale subalterno (Spese fisse)	12,000 —
Cap. n. 12. Indennità per servizio prestato in tempo di notte ed eventuale semaforico	250,000 —
Cap. n. 26. Spese pel funzionamento dell'Istituto superiore postale telegrafico telefonico	30,000 —
Cap. n. 28. Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali (Spese fisse)	40,000 —
Cap. n. 39. Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti - Indennità di viaggio e di illuminazione ai messaggeri, portapieghi ed altri agenti dell'Amministrazione che accompagnano i dispacci ed i pacchi sulle ferrovie, tramvie e sui piroscafi	200,000 —
Cap. n. 47. Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici del telegrafo, e degli uffici fonotelegrafici comunali, acquisto, riparazione e trasporto di apparati, di macchine da scrivere per la copiatura dei telegrammi negli uffici telegrafici, di materiale tecnico telegrafico di uso e di consumo per l'esercizio degli uffici e per la manutenzione degli apparati, di utensili per uffici ed officine; relativa mano d'opera sussidiaria e dazio di confine - Spese per pubblicazioni tecniche per uso degli uffici telegrafici; temporanea occupazione di locali per deposito di apparati e materiali per uffici - Acquisto di insegne e bolli per uffici telegrafici; placche per i berretti dei fattorini telegrafici di prima nomina	400,000 —
Cap. n. 58. Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici e stazioni radiotelegrafiche, acquisto di materiali tecnici di uso e di consumo per la manutenzione di apparati, di utensili per gli uffici e per le stazioni; spese di pubblicazioni tecniche, trasporto di personale, trasporto di materiale tecnico radiotelegrafico, relativa mano d'opera sussidiaria, dazio di confine e temporanea occupazione di locali per deposito; acquisto di mobilio e di effetti d'uso per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche	30,000 —
Cap. n. 54. Istruzione del personale	17,000 —
Cap. n. 55. Retribuzioni al personale delle ricevitorie di 1ª, 2ª e 3ª classe (Spese fisse)	450,000 —
Cap. n. 60. Indennità agli impiegati e supplenti in missione nelle ricevitorie di 1ª, 2ª e 3ª classe e spese per la temporanea reggenza delle ricevitorie stesse	70,000 —
Cap. n. 67. Materiali ed utensili per il servizio della posta e minute spese inerenti - Bolgette da portalettere e distintivi per agenti postali - Insegne per uffici postali e per quelli in cui sono riuniti gli uffici della posta e del telegrafo - Casellari all'americana - Montacarichi per il servizio postale	500,000 —
Cap. n. 80. Spese di esercizio della gestione dei conti correnti ed assegni postali, indennità provvisorie - Affitto di locali, manutenzione, illuminazione e riscaldamento - Stampati ad uso del pubblico e degli uffici - Cancelleria	51,000 —
Cap. n. 81. Retribuzioni al personale avventizio e di fatica assunto per il servizio dei conti correnti ed assegni postali	158,000 —
Cap. n. 85. Spese di indennità, per visite d'ispezione e missione; spese per esami	28,000 —
Cap. n. 93. Indennità per servizi prestati in tempo di notte	300,000 —
Cap. n. 102. Fitto di locali (Spese fisse)	30,000 —
Totale delle diminuzioni di stanziamento	2,566,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
MEDA.

Il numero 1364 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le retribuzioni dei ricevitori postali, telegrafici, fonotelegrafici, liquidate con effetto dal 1° luglio 1917, esclusi i compensi speciali ad essi assegnati dalla stessa data, sono aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1920 e fino a nuova liquidazione triennale, nella seguente misura:

a) del duecentottanta per cento sulle retribuzioni non superiori a 1000 lire sulla quota delle prime mille lire per le retribuzioni superiori:

b) del centocinquanta per cento sulla quota di retribuzione da L. 1001 a L. 5000;

c) del cinquanta per cento sulla quota di retribuzione eccedente le L. 5000;

d) di L. 240 annue per ogni supplente retribuito con non meno di L. 120 mensili, e di L. 180 annue per ogni supplente retribuito con non meno di L. 90 mensili, ai sensi del successivo articolo 4.

L'aumento così conseguito dovrà al caso essere integrato in guisa che non sia mai inferiore al 20 per cento sulle prime 10.000 lire, ed al 10 per cento sulla quota superiore alle 10.000 lire della retribuzione complessiva goduta attualmente dai ricevitori, ivi compresi i compensi speciali o le indennità temporanee di cui attualmente usufruiscono, specificate all'art. 4.

Art. 2.

Lo stesso trattamento indicato all'articolo precedente, spetta alle ricevitorie istituite o trasformate posteriormente al 1° luglio 1917, o che lo saranno dopo la data della presente legge, sulla base delle norme di liquidazione attualmente in vigore, e con effetto dalla data di istituzione o di trasformazione per le ricevitorie istituite o trasformate dopo il 1° gennaio 1920.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1920 rimangono assorbiti dall'aumento di retribuzione accordato con gli articoli precedenti, i compensi speciali concessi ad integrazione della retribuzione normale, le indennità temporanee o l'aumento stabiliti dai decreti Luogotenenziali 7 ottobre 1917, n. 1747; 9 giugno 1918, n. 833; 14 settembre 1918, n. 1314, e dal R. decreto 13 luglio 1919, n. 1379.

Art. 4.

L'indennità mensile concessa ai supplenti delle ricevitorie ai sensi dell'articolo 5 del decreto Luogotenenziale n. 66 del 26 gennaio 1919 e dell'articolo 6 del R. decreto 13 luglio 1919, n. 1379, è rispettivamente elevata da lire 45 a lire 90 e da lire 60 a lire 120 mensili, a decorrere dal 1° gennaio 1920. Dalla data stessa è concessa una indennità mensile di lire 60 ai supplenti che prestano meno di sette ore e non meno di cinque ore di servizio giornaliero nelle ricevitorie non succursali.

L'indennità medesima sarà corrisposta ai supplenti direttamente dall'Amministrazione in aggiunta alla retribuzione normale dovuta dai ricevitori a ciascuno dei supplenti stessi, la quale, a decorrere dal 1° gennaio 1920, non potrà per alcuna ragione essere inferiore alla indennità sopraddetta corrisposta dall'Amministrazione. Le maggiori retribuzioni attualmente corrisposte dai ricevitori al personale di supplenza non potranno essere diminuite. L'effettuato pagamento, così dell'indennità, come della retribuzione, dovrà essere dimostrato dal ricevitore con quietanza dei supplenti, da inviarsi alle Direzioni provinciali nei primi giorni di ciascun mese, allegata al rendiconto mensile.

Art. 5.

La spesa complessiva per la retribuzione ai ricevitori e per le indennità mensili assegnate ai supplenti ai sensi degli articoli precedenti, formerà dal 1° luglio 1920 un unico stanziamento.

Art. 6.

Dal 1° gennaio 1920 la retribuzione normale dei servizi rurali risultante dall'applicazione del R. decreto 13 luglio 1919, n. 1379, è aumentata del 90 per cento per coloro che fanno capo ad uffici principali e del 75 per cento per gli altri, ferma restando la indennità del 30 per cento già liquidata, ai sensi dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 833, e quella di cui ai decreti Luogotenenziali 29 luglio 1917, n. 1233, e 14 settembre 1918, n. 1314.

Per analogia, uguale aumento spetterà per i servizi rurali già stabiliti posteriormente al 1° gennaio 1920 e sulle variazioni avvenute dopo il detto giorno, fino alla data della presente legge.

Art. 7.

L'indennità temporanea concessa agli agenti rurali coi decreti Luogotenenziali 29 luglio 1917, n. 1233 e 14 settembre 1918, n. 1314, è estesa anche ai portalettere rurali provvisti di retribuzione superiore a L. 1150, nella misura di L. 185 annuali, a decorrere dal 1° gennaio 1920.

Art. 8.

Gli agenti rurali saranno inscritti d'ufficio per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, con decorrenza dal 1° luglio 1920.

Art. 9.

Sul capitolo 33 del bilancio passivo delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-920, sarà portato un aumento di 800.000 lire per miglioramenti da assegnarsi, con decorrenza dal 1° gennaio 1920, e successivamente, ai procaccia a piedi; tale aumento sarà elevato a L. 1.600.000 per l'esercizio 1920-921.

Art. 10.

Lo stanziamento dei fondi occorrenti pei provvedimenti di cui agli articoli precedenti, verrà eseguito con decreto del ministro del tesoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PASQUALINO-VASSALLO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1365 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2060, che ha istituito l'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese.

Al decreto medesimo sono introdotte le seguenti modificazioni:

Nell'art. 1, al secondo comma, aggiungere in fine: « nonchè al risanamento di quartieri ed abitazioni insalubri ».

All'ultimo comma dell'articolo medesimo sostituire: « L'Ente autonomo avrà facoltà di emanare regolamenti riguardanti lo svolgimento delle sue gestioni nel territorio al quale esse si estendono; per l'esecutorietà di detti regolamenti è necessaria l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici ».

All'art. 2 è sostituito il seguente:

« L'amministrazione dell'Ente autonomo è affidata a un Consi-

glio composto di un presidente, di un vicepresidente, nominati per decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri, e di:

a) due membri (uno tecnico ed uno amministrativo) nominati dal Ministero dei lavori pubblici;

b) un membro nominato dal Ministero dell'interno;

c) un membro nominato dal Ministero dell'agricoltura;

d) un membro nominato dal Ministero dell'industria e commercio;

e) un membro nominato dal Ministero del tesoro;

f) di sette membri eletti dai Consigli provinciali delle Puglie e di Basilicata, anche fuori dei componenti i Consigli stessi, in ragione di due per ciascuna Provincia pugliese ed uno per la provincia di Potenza.

Il presidente, il vice presidente e i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere di volta in volta riconfermati.

I consiglieri nominati dai Ministeri anzidetti debbono appartenere alle rispettive Amministrazioni e possono rimanere in carica anche se per dimissioni o collocamento a riposo cessano di far parte dell'Amministrazione governativa.

L'esame preliminare degli affari deferiti al Consiglio d'amministrazione può essere affidato a una Giunta permanente, che sarà composta dal presidente o da chi ne fa le veci, e da quattro membri nominati dal Consiglio fra i suoi componenti, dei quali uno scelto fra quelli di nomina governativa e tre fra quelli eletti dai Consigli provinciali.

È in facoltà del presidente di promuovere deliberazioni della Giunta permanente per l'esercizio delle facoltà che gli sono deferite.

I consiglieri che fanno parte della Giunta permanente durano in carica due anni e possono essere di volta in volta riconfermati.

Per la validità delle adunanze del Consiglio d'amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e la presenza di almeno due rappresentanti governativi e due rappresentanti provinciali. Per la validità delle adunanze della Giunta permanente è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Quando in una deliberazione del Consiglio dell'Ente o della Giunta permanente si verifichi parità di voti, il voto di chi presiede avrà la preponderanza.

Il segretario generale dell'Ente autonomo è nominato con decreto Reale promosso dal ministro dei lavori pubblici, sopra una terna proposta dal Consiglio dell'Ente. Egli assiste con solo voto consultivo alle sedute del Consiglio e della Giunta permanente e ne redige i verbali.

Nell'art. 3 ai comma 2°, 3° e 4° sono sostituiti i seguenti:

« A tali uffici potranno essere destinati con decreti dei ministri da cui dipendono, su richiesta del presidente dell'Ente, funzionari governativi.

« In questo caso, come anche quando il segretario generale dell'Ente sia scelto fra i funzionari governativi, potranno applicarsi le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304 ».

Nell'articolo medesimo, comma ultimo, alle parole « tre provincie di Puglia » sostituire: « Provincie alle quali si estendono le gestioni ad esso affidate ».

Nell'art. 4, alla cifra « 200.000 », sostituire: « 500.000 ».

Nell'art. 5 aggiungere in fine: « 4° i proventi dell'esercizio dell'Acquedotto e di ogni altro servizio ad esso assegnato; 5° ogni altro cespite o provento legittimamente acquisito ».

Nell'art. 7, tra il 3° e 4° comma, è inserito il seguente:

« Sarà tuttavia, anche quando manchi la convenienza economica ma sussista quella tecnica, concesso il beneficio della costruzione a carico dello stato a favore dei Comuni pugliesi non considerati nel progetto di cui al precedente comma, qualora sia per essi esclusa la possibilità di provvedersi altrimenti di acqua potabile. In siffatti casi si provvederà con decreto Reale promosso dai ministri dei lavori pubblici e del tesoro, previo conforme parere del Consiglio di amministrazione dell'Ente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato ».

Nell'art. 8 tra il 1° e 2° comma è inserito il seguente:

« La Cassa dei depositi e prestiti è altresì autorizzata a concedere mutui alle suindicate condizioni ai Comuni serviti dall'Acquedotto, per il pagamento di canoni arretrati per forniture di acqua, di cui essi risultino in debito verso l'Ente autonomo al 30 giugno 1920. In siffatti casi non sono però applicabili le disposizioni di cui al comma settimo e ottavo del presente articolo ».

Nel primo comma dell'art. 9 sostituire dopo le parole: « che stabilirà il regolamento », le seguenti, le quali assorbirebbero anche il comma successivo:

« . . . sei decimi degli utili della gestione dell'Acquedotto verranno destinati a sgravio delle spese sostenute dai Comuni per opere igieniche coordinate all'Acquedotto; il resto verrà in parti eguali destinato ad incoraggiamento per opere di irrigazione ed ai fini indicati dal successivo art. 10 ».

Nell'art. 9 all'ultimo capoverso sostituire:

« La parte di utili non erogata durante l'esercizio sarà iscritta come entrata nell'esercizio successivo ».

Nell'art. 10, alle parole « l'industria, commercio e lavoro » sostituire: « l'industria e il commercio ».

Nell'art. 11, tra il 1° e il 2° comma, inserire:

« L'esattore che riveste anche la carica di tesoriere comunale, ancorchè non abbia fondi in cassa di spettanza del Comune, è obbligato ad anticipare per conto di quest'ultimo all'Ente autonomo o a chi per esso i canoni per concessione d'acqua destinata a servizi pubblici d'interesse comunale.

L'obbligo è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino complessivamente l'importo totale dei proventi comunali riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico già consegnati all'esattore.

Nel caso in cui l'esattore non rivesta la carica di tesoriere comunale, l'obbligo della anticipazione è subordinato all'accertamento di mancanza di fondi nella cassa comunale.

I Comuni sono tenuti al pagamento dei canoni quali risultano dai ruoli approvati dal Consiglio di amministsazione dell'Ente e consegnati all'esattore, non ostante qualsiasi reclamo o contestazione, salvo i rimborsi eventualmente dovuti a contestazione definita.

Nell'art. 15, capoverso, sopprimere le parole « prevista dal suo statuto ».

Nell'art. 17 il 2° comma è modificato come appresso:

« Tale regolamento dovrà pure determinare le attribuzioni dei vari organi dell'Ente; quali tra le deliberazioni del Consiglio siano soggette all'approvazione del Governo, gli assegni agli amministratori e quanto altro occorre per il regolare funzionamento dell'Ente autonomo ».

Nell'art. 18, 2° comma, sopprimere la parola « tre ».

Dopo l'art. 19 aggiungere il seguente art. 19-*bis*:

« I Comuni sono autorizzati ad umentare il prezzo dell'acqua ceduta ai privati non oltre il doppio di quello fissato dall'Ente per costituire un fondo da impiegarsi nelle opere di fognatura e in altre opere igieniche, che si collegano all'acquedotto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1367 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa complessiva di L. 65 milioni, da stanziarsi nella parte straordinario del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per la esecuzione delle opere di sistemazione idraulica del fiume Livenza ed affluenti.

Art. 2.

La detta spesa sarà ripartita nel modo seguente;

esercizio	1920-921	L. 10	milioni
»	1921-922	» 15	id.
»	1922-923	» 15	id.
»	1923-924	» 15	id.
»	1924-925	» 10	id.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni.

Art. 3.

Sono autorizzate le maggiori assegnazioni per complessive L. 21.300.000 nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-921, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — MEDA — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

TABELLA di maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1920-921.

Cap. n. 103-*bis*. (Di nuova istituzione). Concorso dello Stato nella spesa prevista per la costruzione di un ponte sul Tagliamento fra Spilimbergo e Dignano, da eseguirsi dall'Amministrazione provinciale di Udine (articolo 1° del decreto Reale 11 marzo 1920, n. 356) . . . . 2,700,000 —

Cap. n. 139-*bis*. (Di nuova istituzione). Opere marittime straordinarie nell'isola di Sardegna (art. 1° del R. decreto 31 ottobre 1919, numero 2392) . . . . 5,000,000 —

Cap. n. 182-*bis*. (Di nuova istituzione). Lavori di demolizione e puntellamento di edifici pericolanti, sgombro di aree pubbliche, restauro degli stabili e concessione di sussidi per riparazione di edifici pubblici e di uso pubblico, in conseguenza dei danni arrecati dal ciclone del 30 agosto 1919 nei comuni di San Giorgio di Richinvelda, Artegna e Buia in provincia di Udine (Regi decreti 22 novembre 1919, n. 2588 e 29 gennaio 1920, n. 129) . . . . 300,000 —

Cap. n. 188 *bis*. (Di nuova istituzione). Lavori di demolizione e puntellamento di edifici pericolanti, sgomberi di aree pubbliche, costruzione di ricoveri ed opere accessorie per famiglie rimaste senza tetto, restauro degli stabili appartenenti a privati e concessione di sussidi per riparazione degli edifici di uso pubblico, in dipendenza dei danni arrecati dall'eruzione dello Stromboli del 22 maggio 1919 (Regi decreti 22 novembre 1919, n. 2587 e 29 gennaio 1920, n. 129) . . . . 100,000 —

Cap. n. 189-*bis*. (Di nuova istituzione). Lavori dipendenti dai terremoti del 2 dicembre 1917 e 10 novembre 1918 nei comuni delle provincie di Arezzo, Firenze e Forlì e nel comune di Giano nell'Umbria e del 29 giugno 1919 (art. 1° del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, art. 1° del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384; art. 1° del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, numero 150 e R. decreto 29 gennaio 1920, numero 129) . . . . 13,200,000 —

Totale maggiori assegnazioni . . . 21,300,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
PEANO.
Il ministro del tesoro
MEDA.
Il ministro delle terre liberate
RAINERI.

Il numero 1385 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri dell'istruzione pubblica, di giustizia, delle finanze e del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 9, dell'art. 10, primo alinea, e dell'art. 11 del suddetto R. decreto-legge 3 ottobre 1919 si applicano anche ai funzionari della Real Casa, i quali sono già o saranno inscritti, in forza di speciali Regi decreti, in ruoli delle Amministrazioni dello Stato diversi da quelli del Ministero dell'istruzione pubblica durante il periodo dall'entrata in vigore del decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, alla compiuta consegna dei beni retrocessi allo Stato.

Il servizio prestato dai funzionari suddetti presso la Amministrazione della Real Casa è computato a tutti gli effetti come prestato allo Stato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — FACTA — MEDA — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli* FERA.

Il numero 1337 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1819, e il R. decreto 17 agosto 1919, n. 1417;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La reimposizione disposta dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1819, verrà applicata nella misura del 2 0[0] della imposta erariale gravante sui terreni, sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile e verrà iscritta nei ruoli di dette imposte che saranno pubblicati nel 1921 e negli anni seguenti, per imposte relative agli anni stessi, fino a quando non sia interamente recuperata la somma pagata agli esattori delle imposte dirette in forza del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1417.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli* FERA.

Il numero 1360 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del predetto testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento speciale per l'Amministrazione centrale della guerra, approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 219;

Visto il R. decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1971, che regola lo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la durata di due anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta ufficiale* l'età massima stabilita dall'art. 16 del regolamento approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 219, per l'ammissione agli esami di concorso agli impieghi delle categorie amministrative e di ragioneria nell'Amministrazione della guerra è portata a 35 anni. Per gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato che furono fra i combattenti il limite di età è elevato a 40 anni.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1368 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Real decreto 12 gennaio 1896 col quale fu approvato il regolamento di polizia idraulica delle opere di bonifica delle paludi Pontine;

Ritenuto che numerose disposizioni di tale regolamento sono incompatibili con i principî informatori del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, sulle bonificazioni e del relativo regolamento 8 maggio 1904, n. 368;

Che perciò con deliberazione del 26 luglio 1918 il R. commissario straordinario per l'Amministrazione del Consorzio pontino propose all'approvazione governativa un nuovo schema di regolamento, successivamente integrato con speciali disposizioni relative al mantenimento delle fosse milliarie (art. 10);

Visti gli atti di pubblicazione dello schema;

Visti i voti 15 luglio 1919, n. 822 e 15 febbraio 1920, n. 175, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Considerato che sono state introdotte nel testo degli articoli 3, 6, 7, 8 e 11 le modificazioni suggerite da quest'ultimo consesso;

Che non si può invece, nel testo dell'art. 10, fissare al 1° luglio 1920 l'assunzione da parte del Consorzio pontino del mantenimento di quei collettori dapprima mantenuti, a totale loro carico, dai proprietari consorziati. L'obbligo, infatti del Consorzio di assumere la manutenzione delle opere principali della bonifica, esonerandone i singoli consorziati, dipendente dagli articoli 4, 32 e 52 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, i quali avendo vigore di legge, necessariamente prevalgono alle contrarie disposizioni del regolamento di polizia approvato il 12 gennaio 1826;

Che perciò l'art. 10 del nuovo testo in quanto ha valore meramente dichiarativo di una norma giuridica preesistente, ben può riportarsi ad una data anteriore alla sua approvazione e precisamente al 1° gennaio 1920, al quale tempo il Consorzio, iniziandosi il nuovo esercizio finanziario, ritenne di dover assumere in conformità della legge la manutenzione delle fosse milliane;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento di polizia delle opere delle bonificazioni pontine, vistato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Restano abrogate tutte le disposizioni finora in vigore per la polizia idraulica della bonificazione predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

REGOLAMENTO sulla polizia delle opere della bonificazione Pontina.

Art. 1.

Giusta gli articoli 159 e 160 del regolamento approvato con Regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, sono applicabili alle opere della bonifica Pontina le disposizioni di polizia contenute nel titolo VI del regolamento stesso.

Per tutto quanto non è contemplato nel detto regolamento si applicheranno le norme degli articoli seguenti.

Art. 2.

Oltre ai lavori, atti e fatti compresi nell'art. 133 del regolamento 8 maggio 1904, n. 368, sono vietati in modo assoluto:

a) l'occupazione, interclusione e sbarramento degli argini, scarpe e golene dei corsi di acqua pontini, con serraglie, staccionate, siepi vive o morte, ed impedimenti qualsiasi;

b) dissodamento degli stradoni consorziali;

c) qualunque alterazione nel sistema generale degli scoli, sia tagliando gli stradoni milliari al fine di scaricare l'acqua di una fossa milliara in un'altra, sia costruendo « parate » in dette fosse per modificare o divergere il corso delle acque, sia in qualsiasi altro modo:

d) l'accensione di fuoco sul nudo terreno dal 1° aprile a tutto ottobre.

Art. 3.

Oltre ai lavori, atti e fatti compresi nell'art. 134 del regolamento 8 maggio 1904, n. 368, sono vietati a chi non abbia ottenuto regolare licenza o concessione a termini degli articoli 136 e 137 del Regolamento stesso:

a) i depositi di strame, letame, legna, terra e qualsiasi altro materiale su tutte le zone di pertinenza consorziale;

b) l'immissione o scarico degli scoli consorziali di acque derivate, anche quando siasi ottenuta la concessione di esse dallo Stato;

c) l'abbruciamento delle stoppie anche nei terreni forti ed incombustibili.

Per l'immissione o scarico di acque di cui alla lettera *b)* occorre una formale concessione; sono invece permessi con semplice licenza scritta i lavori atti e fatti indicati nelle lettere *a)* e *c)*.

Art. 4.

Ciascun proprietario è obbligato a tenere separate le terre di sua proprietà dalle opere consorziali e relative pertinenze mediante staccionate, fosse, siepi od altro conveniente riparo, nonchè a mantenere sempre in buono stato tali divisioni e ripari ed a ripristinarli quando occorra.

Art. 5.

Per navigare nei corsi d'acqua consorziali con natanti mossi da mezzi meccanici è necessario averne ottenuta dal Consorzio licenza scritta a termini degli articoli 134, lett. *e*), 135, 136 o 137 del regolamento 8 maggio 1904, n. 368.

Per la navigazione con barche, sandali ed altri natanti senza motore meccanico si osserveranno le seguenti norme:

a) di ogni natante destinato a navigare nei corsi d'acqua pontini deve essere fatta denunzia all'ufficio tecnico del Consorzio, il quale ne prenderà nota in apposito registro e farà imprimere a fuoco a poppa del natante il corrispondente numero progressivo, che sarà costantemente conservato; al proprietario verrà rilasciato un certificato o « riscontro » d'immatricolazione, che servirà come licenza di navigazione pel natante;

b) i passaggi di proprietà dei natanti immatricolati dovranno essere subito denunciati dagl'interessati all'Ufficio tecnico consorziale, che provvederà per la relativa voltura, consegnando al nuovo

proprietario il certificato o « riscontro » comprovante l'avvenuta voltura.

In mancanza di denunzia, l'antico proprietario, ed in caso di morte gli eredi restano responsabili per le contravvenzioni delle quali fosse oggetto il natante.

c) è proibito di sommergere qualunque natante nei corsi d'acqua pontini. Verificandosi una sommersione, anche accidentale, l'Ufficio consorziale provvederà a rimuovere immediatamente il natante sommerso, senza necessità di preavviso, intimazione o diffida al proprietario, il quale dovrà rimborsare tutte le spese sostenute dal Consorzio.

La sommersione temporanea dei natanti inattivi è permessa soltanto nella foce abbandonata di Badino;

d) l'ormeggio dei natanti nei canali è permesso solo pel tempo necessario al carico e scarico; durante queste operazioni i natanti devono essere ormeggiati uno dietro l'altro a conveniente distanza, rimanendo proibito di ormeggiarli affiancati;

e) pel rilascio dei certificati di immatricolazione e di voltura verrà pagata al Consorzio una contribuzione di L. 5 e di L. 2 rispettivamente;

Art. 6.

Alle scarpate della via Appia, riconosciute quali attinenze dei contigui alvei e scoli di bonifica, sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, salva sempre l'applicazione delle vigenti norme sulla polizia stradale.

Art. 7

Per le contravvenzioni alle norme degli articoli 2 e 3 del presente regolamento, si applicheranno rispettivamente gli articoli 142 e 143 del regolamento 8 maggio 1904, n. 368.

La inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 4 è punita con l'ammenda sino a L. 50.

Le contravvenzioni alle norme dell'art. 5, lettere a), b), d), sono punite con l'ammenda di L. 10; e quelle riguardanti la sommersione dei natanti lettera c) coll'ammenda di L. 50.

Alle contravvenzioni alle norme degli articoli 4 e 5 del presente regolamento è applicabile l'ultimo comma dell'art. 143 del regolamento 8 maggio 1904, n. 368.

Art. 8.

Qualora risulti essersi dato fuoco dolosamente a terreno torboso del comprensorio della bonifica l'autore dell'incendio sarà denunciato alla autorità giudiziaria per le conseguenti penalità e per la responsabilità civile di chi è per legge tenuto al risarcimento dei danni. Il proprietario del fondo in cui ha avuto origine l'incendio rimane esonerato da qualunque responsabilità quando dal giudizio risulti che l'autore dell'incendio non è persona della quale egli deve rispondere a norma di legge.

Art. 9.

Nei casi di incendio l'Ufficio tecnico consorziale deve intervenire immediatamente, senza necessità di preavviso o diffida agli interessati, valendosi di ogni mezzo a sua disposizione per circoscriverlo e spegnerlo, e tutte le relative spese rimarranno a carico del proprietario del fondo in cui l'incendio ha avuto origine.

Pel rimborso di queste spese si procederà a norma dell'art. 154 del reg. 8 maggio 1904, n. 368, qualora il proprietario non vi provveda dietro semplice richiesta del Consorzio.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 10.

A datare dal 1° gennaio 1920 i possessori dei terreni costituenti il cosiddetto « circondario interno », rimangono esonerati dall'obbligo di mantenere e spurgare a propria cura e spese le fosse milliarie e quelli del « circondario esterno » dall'analogo obbligo per i corsi d'acqua esterni.

Conseguentemente da tal giorno rimane a cura e carico del Consorzio tutto quanto riguarda il mantenimento, lo spurgo ed il buon regime dei fiumi, canali e collettori di scolo inclusi nel perimetro del comprensorio consorziale, nonchè delle relative opere di uso ed interesse pubblico, fermi rimanendo gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti sulla polizia delle opere di bonifica pei possessori degli immobili consorziati riguardo ai fossi interni culturali e circondari delle tenute, alle relative opere, ed in genere a tutte le opere d'uso e d'interesse privato.

Art. 11.

In via transitoria è permesso il guado del bestiame nel canale Linea al passo di Pontemaggiore e nel canale di navigazione al passo di Seguitavecchia, fino a quando manchino ponti nelle vicinanze.

Art. 12.

Entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento tutti gli attuali concessionari di abbeveratoi, chiaviche, ponti, passi a barca (scafe) ed altri manufatti d'uso privato esistenti nelle opere della bonifica, devono presentare al Consorzio regolare domanda per la rinnovazione delle rispettive concessioni e licenze, che sarà fatta secondo le norme degli articoli 134 a 138 del regolamento 8 maggio 1904, n. 368.

Ai concessionari i quali entro il detto termine non presentassero la domanda o che non accettassero le condizioni stabilite per la rinnovazione in conformità dei citati articoli, verranno senz'altro revocate le attuali concessioni, procedendosi conseguentemente nei modi indicati nel titolo VI, capo 2°, del detto regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re,
come da decreto 22 luglio 1920:
Il ministro dei lavori pubblici
PEANO.

Il numero 1350 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 834, ed il regolamento 6 febbraio 1913, n. 212, concernenti provvedimenti per l'istruzione forestale;

Sentito il Comitato tecnico del Consiglio superiore delle acque e foreste;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 58 del regolamento 6 febbraio 1913, n. 212, è sostituito il seguente:

I professori ed assistenti, che prendono parte alle escursioni ed esercitazioni di campagna, di cui agli articoli precedenti, hanno diritto alle indennità stabilite per i funzionari del corpo Reale delle foreste dai RR. decreti 10 giugno 1909, n. 371, e 21 ottobre 1909, n. 747.

Tali indennità spettano anche agli allievi ordinari

per le escursioni compiute durante il periodo delle lezioni.

Durante il trimestre estivo le indennità spetteranno per tutta la durata del soggiorno nelle foreste demaniali, ma la diaria sarà ridotta a due terzi nel primo mese e ad un terzo nei mesi successivi, e il compenso per i viaggi sulle vie ordinarie sarà corrisposto limitatamente ai viaggi di percorso complessivo superiore ai cinque chilometri.

Per gli allievi straordinari, le spese di viaggio sono a carico dell'Istituto e quelle di soggiorno a carico degli allievi stessi.

Art. 2.

Il presente decreto avrà applicazione a decorre dal 1° luglio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduti gli articoli 3, 6 e 7 del decreto Ministeriale 20 giugno 1908 per la liquidazione delle competenze agli agenti e periti demaniali, ed il successivo decreto Ministeriale 25 luglio 1919 portante modifica agli articoli suaccennati;

Ritenuta la necessità di elevare ancora in relazione al cresciuto costo della vita i compensi per le operazioni demaniali da eseguirsi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Ai primi due comma dell'art. 3, all'art. 6, ed al primo comma dell'art. 7 del decreto Ministeriale 20 giugno 1908, già modificati con l'altro decreto Ministeriale 25 luglio 1919, sono sostituite rispettivamente le seguenti disposizioni:

1° Primi due comma dell'art. 3:

« Le competenze dovute agli agenti demaniali per qualsivoglia operazione che venga loro commessa, saranno determinate in ragione di vacazioni, ognuna delle quali non potrà essere tassata per una somma minore di lire dieci, nè maggiore di lire quindici.

Similmente le competenze dovute ai periti agrimensori per la misurazione e valutazione dei fondi demaniali, per la formazione di piante geometriche e per qualunque altro servizio che presteranno in adempimento dell'incarico ricevuto, saranno determinate in ragione di vacazioni, ognuna delle quali non potrà essere calcolata per una somma minore di lire otto, nè maggiore di lire dodici e centesimi cinquanta.

« Le vacazioni impiegate dagli agenti e periti demaniali fuori della propria residenza dovranno sempre essere accertate da certificato del sindaco del Comune ove compiono le loro operazioni, o di altre autorità preposte agli uffici ove eseguono studi e ricerche ».

Il resto dell'articolo invariato.

2. Art. 6: « Gli agenti demaniali ed i periti allorchè dovranno trasferirsi dall'abitato nei demani avranno diritto ad una indennità di via nella misura di lire una per ciascun chilometro, qualora i Comuni non provvedano direttamente i mezzi di trasporto. Le distanze percorse dovranno sempre essere attestate da un certificato del sindaco del Comune ove sono situati i demani ».

3. Primo comma dell'art. 7: « Agli agenti demaniali ed ai periti spetteranno pure le indennità di trasferta dal luogo di loro residenza al Comune dove si eseguiranno le operazioni demaniali, ma soltanto per un viaggio di andata od uno di ritorno e nella misura di un biglietto di seconda classe per i percorsi in ferrovia e di lire una a chilometro per i percorsi in vie ordinarie ».

Il resto invariato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà comunicato ai prefetti delle Provincie del Mezzogiorno e della Sicilia perchè ne curino la esecuzione per la parte che ad essi compete e ne diano a loro volta comunicazione agli agenti demaniali ed ai periti ora in funzione. Sarà pure comunicato, a cura dei prefetti, a tutti i sindaci dei Comuni delle Provincie suddette.

Roma, 30 settembre 1920.

Il ministro
MICHELI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 8 ottobre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	169 31	New York	25 18
Londra	88 61	Berlino	40 345
Svizzera	403 —	Vienna	—
Spagna	350 —	Praga	—

Oro 351 32

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	[illegible]
3.50 % netto (1906)	67.21	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	69 28	—

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Comunicato.

Con decreto prefettizio del 16 luglio 1920, n. 16735, è stato costituito il Comitato provinciale per le case popolari della provincia di Bologna.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Con R. decreto del 25 luglio 1920:

Golino Giovanni, archivista nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa, per infermità, dal 1° giugno 1920 e per la durata di un mese.

Con R. decreto del 3 settembre 1920:

Grassi Angelo, agente nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa, per infermità, dal 1° settembre stesso e per la durata di mesi tre.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	605186	Nigro Franceschina fu Pasquale, ved. di Carini Filippo, dom. a Grimaldi (Cosenza) . . . . L.	787 50
5 %	131130	Testa Maria-Isabella-Giacinta fu Francesco Maria, moglie di Delfino Giovanni, dom. a Castelspina (Alessandria). Vincolata . »	410 —
P. N. 5 %	6656	Castelli Antonio fu Giovanni, dom. a Soresina (Cremona), presunto assente rappresentato dal curatore Zanelli Plinio di Bernardo . . . . »	420 —
3,50 % (1902)	20239	Parrocchia di San Martino in Aterrana, frazione del comune di Montoro Superiore (Salerno) . . . . »	42 —
3.50 %	696589	Leverone Agostino fu Cesare, minore, sotto la patria potestà della madre Pernigotti Santina, dom. a Torriglia (Genova). Vincolata . . . . »	175 —
»	696590	Leverone Rinaldo fu Cesare, minore, ecc., come la precedente. Vincolata . . . . »	175 —
»	772821 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Faussone di Clavesana Vittoria fu Annibale, moglie di Ripa di Meana Enrico di Averardo, dom. a Torino. Vincolata per dote della titolare . . . . » Per l'usufrutto: Tropeo Maria fu Benedetto, ved. di Faussone di Clavesana Annibale	574 —
5 %	100413	Bellizzi Giuseppina di Costantino, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Avellino. Vincolata . . . . »	250 —
3,50 %	10275	Parroco pro-tempore della chiesa di San Sebastiano di Renazzo. »	10 50
3 %	36182	Parroco pro-tempore della chiesa di San Sebastiano di Renazzo in Cento (Ferrara) . . . . »	3 —
P. N. 5 %	16208 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Greco Antonietta di Giuseppe, ved. di Bardascia Domenico, dom. a Galatina . . . . » Per la proprietà: Bardascia Vincenza, Giuseppina, Francesco ed Antonio fu Domenico, minori, sotto la patria potestà della madre Greco Antonietta di Giuseppe, ved. di Bardascia Domenico, dom. a Galatina (Lecce).	75 —
3,50 %	383333	Pascale Saverio fu Salvatore, dom. a Monteleone di Calabria (Catanzaro) - Vincolata . . . . »	17 50
»	102348	Confraternita dei Disciplinanti in Dogliani (Cuneo) . . . . . . »	70 —
»	377946	Confraternita dei Disciplinanti, sotto il titolo del SS. Nome di Gesù, eretta in Dogliani (Cuneo) . . . . »	59 50
»	457007	Confraternita dei Disciplinanti, sotto il titolo del SS. Nome di Gesù in Dogliani (Cuneo) - Vincolata . . . . »	3 50
»	385449	Confraternita dei Disciplinanti, sotto il titolo del SS. Nome di Gesù e di Maria SS. Addolorata, in Dogliani (Cuneo) . . . »	73 50
P. N. 4,50 %	8056	Prini Andreina di Emilio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova . . . . »	18 —
»	8057	Prini Caterina di Emilio, minore, ecc., come la precedente . . »	27 —
»	8058	Prini Giuseppe di Emilio, minore, ecc., come la precedente . . »	27 —
Consolidato 5 % (1917)	22015	Prini Caterina di Emilio, ecc., id. . . . . »	35 —
	22016	Prini Giuseppe di Emilio, ecc., id. . . . . »	35 —
	22017	Prini Andreina di Emilio, ecc., id. . . . . »	35 —
3 50 %	222110	Alessi Sante di Raffaele, dom. in Nicosia (Catania) - Vincolata »	80 50
»	434051	Intestata come la precedente - Vincolata . . . . »	94 50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	505721	Alessi Santi Rinaldo fu Raffaele, dom. a Nicosia (Catania) - Vincolata . . . . L.	28 —
»	587290	Alessi Santi Rainaldo fu Raffaele, dom. a Nicosia (Catania) - Vincolata . . . . »	7 —
»	590114	Intestata come la precedente - Vincolata . . . . »	56 —
P. N. 4,50 %	11437	Alessi Santi fu Raffaele, dom. in Nicosia (Catania) - Libera. . »	4 50
Debito Comuni di Sicilia	9365	Alessi Raffaele del fu Rainaldo - Libera . . . . »	31 —
3,50 %	134979	Bilardi Rocco fu Benedetto, dom. a Butera (Caltanissetta) - Vincolata . . . . »	17 50
P. N. 4,50 %	4379	Lauro Antonino fu Giuseppe, dom. a Meta (Napoli) . . . . . . »	787 50
3,50 %	593767 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Falzone Pietro fu Battista, dom. a Novara. . » Per l'usufrutto: ai coniugi congiuntamente Falzone Pietro fu Battista e Merlo Matilde di Pietro.	140 —
»	591743	Comella Agostino di Giuseppe, dom. a Termini Imerese (Palermo) . . . . »	350 —
Consolidato 5 % (1917)	50237	Gilli Mario e Carlo fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Terenghi Anna fu Angelo, ved. di Gilli Giovanni, dom. a Milano. . . . . »	2690 —

Roma, 31 luglio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il R. decreto 6 maggio 1920, n. 673, concernente l'ordinamento delle RR. cattedre ambulanti d'agricoltura ed il ruolo organico del personale relativo;

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1920, n. 424, che autorizza la apertura dei concorsi per coprire i posti vacanti delle RR. cattedre ambulanti d'agricoltura;

Decreta:

È aperto il concorso per i seguenti posti nel ruolo delle RR. cattedre ambulanti di agricoltura della Basilicata, Calabria e Sardegna:

1° due posti di direttore, con lo stipendio iniziale di L. 7000 annue, aumentabili fino a L. 10500, mediante cinque aumenti quinquennali, oltre le indennità caro-viveri e le diarie in caso di missione;

2° undici posti di reggente di sezione o di direttore di podere dimostrativo, con lo stipendio iniziale di L. 5000 annue, aumentabili fino a L. 7500, oltre le indennità caro-viveri e le diarie in caso di missione;

3° sette posti di assistente, con lo stipendio iniziale di L. 3500 annue, aumentabili fino a L. 5250, oltre le indennità caro-viveri e le diarie in caso di missione.

4. Dieci posti di sorvegliante esperto, con lo stipendio di lire 3000 annue, aumentabili fino a lire 4500, oltre le indennità di caro-viveri e le diarie in caso di missione.

Ai posti di cui ai numeri 1, 2, 3 potranno partecipare laureati in scienze agrarie, da almeno un triennio per i posti di direttore e da almeno un biennio per i posti di reggente di sezione o di direttore di podere dimostrativo.

Ai posti di cui al numero 4 potranno partecipare licenziati da scuole speciali o pratiche di agricoltura.

Il concorso è per titoli o per esami. L'esame consisterà in una prova scritta, una orale teorico-pratica ed una conferenza pubblica per i concorsi a posti di direttore, reggente o assistente; e in una prova pratica di agricoltura per il concorso a posti di sorvegliante esperto.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale della colonizzazione e del credito agrario) non più tardi del 31 ottobre 1920, istanza in carta da bollo da lire due, corredata dai seguenti documenti, legalizzati dal presidente del tribunale per i concorrenti nati fuori della provincia di Roma:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato medico di sana costituzione fisica;

g) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

h) laurea in scienze agrarie o diploma di scuola speciale o pratica di agricoltura, col certificato dei punti conseguiti nelle singole materie;

i) prospetto degli studi fatti, della carriera percorsa e delle occupazioni avute;

l) titoli e pubblicazioni di indole agraria (da presentarsi in almeno tre esemplari) comprovanti la pratica agraria e la coltura scientifica del candidato.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *a), c), d), e), f), g)* gli aspiranti che siano già impiegati dello Stato.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che pervenissero al Ministero oltre il termine fissato, nè delle domande che non risultassero corredate di tutti i documenti richiesti.

Il limite di età è elevato, per gli ex-combattenti dal 35° al 40° anno.

Al pari della domanda, i documenti che la corredano debbono

essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dell'autorità politica e giudiziaria.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) debbono avere data non anteriore al 20 luglio 1920.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare di essere disposto ad accettare la residenza che gli verrà assegnata all'atto della sua nomina e le altre destinazioni che in seguito l'Amministrazione crederà di dargli.

Gli esami si daranno a Roma, in giorno e in luogo da stabilirsi.

A parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazione al valore militare, ed in fine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

I vincitori del concorso dovranno raggiungere, pena la decadenza, la residenza loro assegnata entro dieci giorni dalla partecipazione ufficiale della nomina. Questa avrà carattere provvisorio a titolo di esperimento per un anno, trascorso il quale, la nomina diverrà definitiva se l'Amministrazione non si valga della facoltà di licenziamento per cattivo risultato della prova.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 settembre 1920.

Il ministro
MICHELI.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1920, n. 1268, riguardante l'assunzione in servizio di cancellieri e segretari mediante pubblici concorsi per titoli;

Visto l'art. 3 del R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, che approva il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili;

Visti gli articoli 3 ed 8 del R. decreto 24 novembre 1908, n. 756, che approva il regolamento generale per l'esecuzione del detto testo unico;

Visto l'art 7 della legge 25 marzo 1917, n. 481, per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto l'art. 69 del relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1158;

Visto l'art. 36 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso a 600 posti di cancelliere e segretario negli uffici giudiziari del Regno con lo stipendio annuo iniziale di lire quattromila, oltre le indennità caroviveri di cui nei decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, e 5 gennaio 1919, n. 18, e R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno, non più tardi del 20 novembre 1920 e durante l'orario di ufficio, presentare al procuratore del Re nella cui giurisdizione risiedono la domanda in carta da bollo da L. 2 diretta al ministro della giustizia e degli affari di culto, con l'indicazione esatta del domicilio e della residenza.

Art. 3.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica ed integrale dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta e di moralità sotto ogni riguardo incensurabile, rilasciato dal sindaco del Comune dove lo aspirante risiede;

d) certificato medico di sana costituzione fisica;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma di licenza liceale, d'istituto tecnico o di una scuola media commerciale di 2° grado, conseguito in un istituto regio o pareggiato, escluso qualsiasi titolo equipollente;

g) certificato dei punti riportati per le singole materie nello scrutinio finale o nell'esame di licenza.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *e*), debbono essere legalizzati dal presidente del tribunale competente; quello indicato alla lettera *c*) deve essere legalizzato dal prefetto o sottoprefetto competente; quello indicato alla lettera *d*) deve essere vidimato dal sindaco e legalizzato dal prefetto o sottoprefetto competente.

Le legalizzazioni non occorrono per gli atti e certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, dal cancelliere del tribunale di Roma o per quelli vidimati dal sindaco di Roma ed autenticati da un Regio notaio di Roma.

Se l'aspirante sia affetto da imperfezioni fisiche queste devono essere esattamente specificate nel documento di cui alla lettera *d*).

Il ministro può disporre che l'aspirante sia sottoposto a visita di uno o più medici all'uopo delegati per accertare se sia idoneo a coprire il posto al quale aspira.

Art. 4.

Gli invalidi di guerra, che intendono prender parte al concorso, dovranno farne domanda, entro il termine indicato nell'art. 2 per mezzo dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale, compiuti gli accertamenti prescritti, trasmette la domanda stessa al procuratore del Re per l'ulteriore corso.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti presentati fuori termine.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che alla data del presente bando non abbiano compiuti gli anni 18 o abbiano superato i trenta.

Non saranno ammessi neppure coloro che non abbiano conseguito i titoli necessari prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione dei documenti.

Art. 7.

Il provvedimento con cui è negata l'ammissione al concorso è definitivo.

Art. 8.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta in base:

1° al risultato degli scrutini finali e degli esami pel conseguimento del diploma richiesto;

2° al risultato dei concorsi eventualmente sostenuti nelle Amministrazioni dello Stato;

3° al servizio prestato utile a pensione in un'Amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata, con preferenza per colui che abbia prestato servizio per maggior tempo;

4° ad ogni altro titolo che il concorrente crede produrre.

A parità di voti saranno preferiti:

a) gli invalidi di guerra;

b) gli orfani di guerra;

c) gli insigniti di medaglie al valor militare;

d) i feriti in combattimento;

e) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

f) i maggiori studi fatti oltre quelli richiesti per l'ammissione al concorso.

Art. 9.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge.

Roma, 19 settembre 1920.

Il ministro
FERA.

Direttore: CARLO [illegible] — Tipografia delle Mantellate — [illegible] RAFFAELE *gerente responsabile*